

T.A.R. LOMBARDIA – SENT. N. 4010/2008 DEL 29/08/2008



n.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione Feriale**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

in forma semplificata ex artt. 21 e 26 legge 6.12.1971 n. 1034
sul ricorso n. 1688 del 2008

proposto da:

AHMED SALWA

rappresentato e difeso da: *MUSSOLINI VETULLIO* con domicilio eletto in
MILANO VIA NAVA 17 presso MUSSOLINI VETULLIO

contro

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

rappresentato e difeso da: *VIVIANI MARIO* con domicilio eletto in *MILANO
PIAZZA SAN BABILA, 4/A presso la sua sede;*

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione, dei seguenti atti:

- a. del provvedimento di diniego del permesso di costruire in sanatoria n. 1188/2004 – Condono edilizio D.L. 269/2003 – del Comune di Cinisello Balsamo datato 11.4.08, notificato in data 09.5.2008;
- b. di ogni altro atto presupposto e conseguente con il quale, considerata la non idoneità del titolo giuridico sulla base del quale il ricorrente ha presentato l'istanza di condono, si decretava il diniego del permesso di costruire in sanatoria;

Visto il ricorso con richiesta di sospensione del provvedimento impugnato;
Visti l'atto di costituzione e le memorie di difesa del Comune resistente;
Visto il decreto presidenziale n. 1197/08 del 25 luglio 2008 che ha respinto l'istanza cautelare provvisoria;
Visti atti e documenti di causa;

Uditi, nella camera di consiglio del 27 agosto 2008, relatore il dott. Alberto Di Mario, gli avvocati delle parti come da verbale d'udienza.

Ritenuto che sussistano i presupposti per definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi degli articoli 21 comma 10 e 26 comma 4 della legge 6.12.1971 n. 1034 in quanto il contraddittorio risulta correttamente costituito e la causa appare matura per la decisione.

Sentite sul punto in camera di consiglio le parti costituite.

Considerato quanto segue in

FATTO

Con provvedimento n. 1188/2004 in data 11.04.2008 il Comune di Cinisello Balsamo ha respinto la richiesta di permesso di costruire in sanatoria presentata dal ricorrente per mancata integrazione della documentazione presentata con particolare riferimento alla legittimazione all'istanza, al termine dei lavori, alle discordanze tra le rappresentazioni grafiche presentate, all'attestazione dei pagamenti effettuati ed alla dichiarazione I.C.I. dell'immobile.

Con il suddetto atto la ricorrente ha sollevato i seguenti motivi di ricorso. I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. 241/90. Secondo il ricorrente l'amministrazione avrebbe dovuto motivare in merito all'esistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento del provvedimento impugnato. Inoltre il Comune avrebbe richiesto contraddittoriamente il pagamento dell'oblazione benchè ritenesse che il richiedente fosse privo della legittimazione all'istanza.

II) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 c. 1 L. 241/90. Secondo la ricorrente il provvedimento è privo del requisito della proporzionalità in quanto l'amministrazione non ha tenuto conto dei danni che poteva subire la ricorrente.

Chiede inoltre il risarcimento del danno cagionato dall'amministrazione con i provvedimenti impugnati, quantificato in euro 20.000,00 e, nel caso di reiezione della domanda di annullamento, la restituzione di euro 17.015,00 pagati a titolo di oblazione.

L'amministrazione comunale con apposito controricorso contesta l'inammissibilità del ricorso in quanto nulla è stato dedotto in merito al motivo di ricorso relativo alla mancata prova che i lavori sono stati completati in termine utile. In secondo luogo sostiene che il provvedimento è adeguatamente motivato con particolare riferimento al mancato completamento dei lavori nei termini utili per in condono in quanto da atto di compravendita stipulato in data 28.04.2005 risulta la destinazione a magazzino, risulta che la proprietà non ha mai permesso agli agenti comunali di prendere visione dell'immobile ed i condomini dello stabile in questione hanno dichiarato che le opere in questione sono state eseguite tra il 2005 ed il 2006. Quanto al secondo motivo il Comune sostiene che non vi è violazione del principio di proporzionalità in quanto la domanda di permesso in sanatoria non comporta alcun affidamento ed il provvedimento è legittimo in considerazione della chiara mancanza di integrazione documentale dell'istanza proposta. Nega, inoltre, che il Comune abbia voluto trattenere le somme versate in quanto esse saranno restituite a seguito della definizione del giudizio.

All'udienza del 27 agosto 2008 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Si ritiene opportuno soprassedere in merito all'eccezione preliminare sollevata dal Comune in quanto il ricorso è infondato.

Quanto al primo motivo non sussiste alcun obbligo del Comune di motivare in ordine all'interesse pubblico alla reiezione della domanda di condono edilizio in quanto l'adozione del provvedimento di reiezione è vincolato quando mancano i requisiti per l'accoglimento della domanda. Né sussiste contraddittorietà con la richiesta di pagamento dell'oblazione in quanto

questo è un presupposto per la presentazione dell'istanza e le relative somme debbono essere restituite nel caso di diniego di condono definitivamente accertato.

Quanto al secondo motivo il diniego di condono è atto vincolato in particolare quando, come nel caso in questione, risulta che l'istante non ha presentato al Comune la documentazione necessaria con riferimento sia alla legittimazione all'istanza – che risulta non dichiarata - sia con riferimento alla data di conclusione delle opere richiesta dal Comune in considerazione dell'impossibilità di verifica dei luoghi, del contenuto dell'atto di compravendita stipulato il 28.04.2005 e delle dichiarazioni dei condomini. Né in contrario può valere la dichiarazione presentata in giudizio circa la conclusione delle opere effettuata da terzi – nella specie il proprietario dell'immobile dal 28.04.2005 – in quanto non risulta presentata al Comune. La reiezione della domanda di annullamento del provvedimento impugnato comporta anche la reiezione della domanda risarcitoria.

Deve inoltre respingersi la domanda restitutiva dell'oblazione versata in quanto non risulta che sia mai stata presentata al Comune domanda di restituzione delle somme indicate.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciandosi sul ricorso n. 1688/2008, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 27 agosto 2008, con l'intervento dei magistrati:

Piermaria Piacentini ,

presidente

Mauro Gatti

referendario

Alberto Di Mario

referendario estensore

L'estensore

Il presidente